

CREDITI NON OGGETTO DI CESSIONE (2)

MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA

ATTO DI FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME

ISCRITTE A RUOLO

(Artt. 24 e 26 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46)

premesso

- che la ditta _____, con sede in _____, codice fiscale n. _____, partita IVA _____, in seguito denominato/a "contribuente", a seguito di iscrizione a ruolo e' debitrice nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di Euro _____;
- che le Direzioni Regionali Inps, su richiesta del contribuente, possono concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili, a condizione che non sia ancora iniziata la procedura esecutiva, come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs n° 46/99 e successive modificazioni e integrazioni;
- che spetta alle Direzioni Regionali competenti la valutazione discrezionale dello stato di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del contribuente;
- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese;
- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi di dilazione al Tasso Ufficiale di Riferimento, determinato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 6 punti, come stabilito dall'art.3, comma 4, D.L.31/96, convertito nella Legge 402/96, da applicarsi dalla data di scadenza del termine di pagamento previsto dal ruolo o dalla data di presentazione dell'istanza, se presentata oltre il 60° giorno;
- che sull'importo totale sono eventualmente dovute le ulteriori somme aggiuntive calcolate tra la data di scadenza del termine di pagamento della cartella e quella di presentazione dell'istanza di rateazione, nel caso di domanda presentata dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella, nonché i compensi spettanti al concessionario. Dette somme e compensi vanno versati contestualmente alla prima rata della dilazione;
- che le somme dovute dal contribuente e gli interessi di rateazione sono da versare in n.____ rate mensili, con scadenza la prima il ___/___/___ e l'ultima il ___/___/___;

Ciò premesso

la sottoscritta _____ (in seguito denominata "Banca"), Filiale di _____, con sede in _____, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, domiciliata in _____, con il presente atto

si costituisce fideiussore

del contribuente per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno:

- a) somme dovute dal contribuente euro _____
- b) interessi di dilazione euro _____
- c) ulteriori somme aggiuntive euro _____
- d) compensi spettanti al concessionario euro _____
- e) totale
- (importo massimo complessivo garantito) euro _____

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA BANCA E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

Art.1 - Delimitazione della garanzia - La Banca garantisce all'Istituto, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento delle rate dovute dal contribuente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi di dilazione, nonché, se ricorre l'ipotesi, il pagamento delle ulteriori somme aggiuntive nonché dei compensi spettanti al concessionario, previsti nella premessa stessa.

L'importo della somma garantita si ridurrà automaticamente in base ai pagamenti effettuati dal contribuente.

Art.2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla data in cui la Direzione Regionale competente ha concesso la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per l'intero periodo della rateazione aumentato di un anno, e cioè dal ___/___/___ al ___/___/___.

Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto, indipendentemente dalla restituzione del presente atto di fideiussione.

Art.3 - Escussione della garanzia - Qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'INPS, con lettera raccomandata A.R., inviata anche per conoscenza al contribuente, può richiedere alla Banca il versamento della residua somma non pagata, previo sgravio degli interessi di dilazione non più dovuti e la Banca provvederà, senza eccezioni, al pagamento al Concessionario di quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il contribuente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento.

Art.4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contribuente prevista dall'art.1944 cod. civ.

Art.5 - Surrogazione - La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Istituto in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il contribuente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Banca - Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.

Art.7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Banca e l'INPS è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove è ubicata la Sede INPS che ha concesso la rateazione.

Art. 8 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia fidejussione, alle quali le parti espressamente si riportano.

LA BANCA